

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 20743	Sezione: III
------------	---------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: pena sospesa e non menzione.				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Mantova - sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, condanna, anche al risarcimento del danno alla parte civile, da determinarsi in separato giudizio, con liquidazione di provvisionale.				
2°Grado: Corte d'appello di Brescia, in data 26 settembre 2014 di parziale conferma del primo grado, concessi i benefici di legge e ha revocato la provvisionale, confermando nel resto la sentenza di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

Fattispecie

Mentre era intento a lavorare su un tetto cadeva a terra.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

Principio di diritto

<p>La difesa fonda le sue censure sull'assunto che i commi 1 e 2 dell'art. 148 del d.lgs. n. 81 del 2008 disciplinano due distinte ipotesi di reato. Si tratta di un assunto manifestamente erroneo. Il testo della disposizione vigente all'epoca dei fatti - che non si distingue in modo essenziale, per quanto qui rileva, da quello attualmente vigente, modificato dall'art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009 - così dispone: «1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta». Si richiede, dunque, che il datore di lavoro accerti la resistenza della superficie su cui si dovrà lavorare e, in caso di dubbio, adotti le cautele atte a garantire l'incolumità dei lavoratori. Cosicché vi sono un'unica condotta e un unico bene-interesse tutelato dalla disposizione nel suo complesso, che risulta essere quello dell'incolumità dei lavoratori, in relazione alla quale l'adozione di apposite cautele può essere evitata dal datore di lavoro solo nel caso in cui non vi siano dubbi sulla sufficiente resistenza della superficie di</p>
